



## **Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali**

**(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale,  
OLAIA)**

### **Modifica del**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale è modificata come segue:

#### *Art. 1a*

Il catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate figura nell'allegato 1.4.

#### *Art. 3*

<sup>1</sup> L'allegato 4.2 parte 1 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

<sup>2</sup> L'allegato 4.2 parte 2 contiene l'elenco degli alimenti per animali di origine non animale provenienti da determinati Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAlA a causa di un rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d'origine.

<sup>1</sup> RS 916.307.1

<sup>3</sup> Gli alimenti per animali elencati nell'allegato 4.2 parti 1 e 2 possono essere importati direttamente in Svizzera soltanto per via fluviale. Deve essere inoltrata elettronicamente una notifica all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) al più tardi dieci giorni lavorativi prima dell'importazione.

<sup>4</sup> Per la notifica occorre compilare la parte I del modulo di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/625<sup>2</sup> (documento sanitario comune di entrata (DSCE) nel Trade Control and Expert System (TRACES)<sup>3</sup> e, per gli alimenti per animali che sottostanno ai maggiori controlli di cui all'allegato 4.2 parte 2, allegarvi il certificato ufficiale di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793<sup>4</sup> rilasciato dalle autorità competenti del Paese di origine. Il numero del DSCE debitamente compilato deve essere indicato nella dichiarazione doganale.

<sup>5</sup> Sui lotti sono effettuati i controlli seguenti:

- a. controllo dei documenti;
- b. controllo dell'identità e controllo fisico, compresi prelievi di campioni e analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell'allegato 4.2 parti 1 e 2 e in modo che non siano prevedibili per il responsabile del lotto.

<sup>6</sup> I lotti di alimenti per animali possono essere liberati definitivamente soltanto se sono stati svolti tutti i controlli richiesti, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti e se sono stati compilati i rispettivi campi del DSCE.

<sup>7</sup> Sono dovuti i costi delle analisi e una tassa conformemente all'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>5</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

*Art. 6 cpv. 1 lett. a*

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1756, GU L 357 del 8.10.2021, pag. 27.

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), versione della GU L 261 del 14 ottobre 2019, pag. 37

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111

<sup>5</sup> RS 910.11

- a. l'indicazione è oggettiva, verificabile dall'UFAG e comprensibile per l'utilizzatore dell'alimento per animali;

*Art. 8 cpv. 1 lett. a e b*

<sup>1</sup> Oltre ai requisiti secondo l'articolo 15 OsAIA, l'etichettatura delle materie prime di alimenti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

- a. la denominazione della materia prima di alimenti per animali conformemente a quella del catalogo delle materie prime di alimenti per animali secondo l'allegato 1.4 o a quella dell'elenco di cui all'articolo 9 capoverso 3 OsAIA; tale denominazione è utilizzata conformemente all'articolo 9 capoverso 4 OsAIA;
- e
- b. l'indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l'elenco riportato nell'allegato 1.2; può essere sostituita dalle indicazioni previste dal catalogo delle materie prime di alimenti per animali di cui all'allegato 1.4 per la materia prima in questione.

*Art. 9 cpv. 1 lett. e*

- e. l'elenco delle materie prime di alimenti per animali che compongono l'alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d'acqua dell'alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;

*Art. 23h e 23i*

*Abrogati*

*Art. 23n Disposizioni transitorie della modifica del ...*

<sup>1</sup> Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono, stralciati mediante la modifica del ... dall'elenco degli additivi di cui all'allegato 2, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per sei mesi dall'entrata in vigore della modifica del ...

<sup>2</sup> Gli alimenti composti e le materie prime per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall'entrata in vigore della modifica del ...

<sup>3</sup> Gli alimenti composti e le materie prime per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall'entrata in vigore della modifica del ....

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1.4 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 4.2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

...

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

*Allegato 1.4*  
(art. 1a)

**Elenco delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime di alimenti per animali)**

*Titolo*

**Catalogo delle materie prime di alimenti per animali che non devono essere notificate**

*N. 1.12*

- 1.12. L'articolo 7 capoverso 2 e l'allegato 1.1 numero 6 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura riguardanti il tenore d'acqua. L'articolo 8 capoverso 1 lettera b e l'allegato 1.2 stabiliscono le prescrizioni in materia di etichettatura relative ad altri componenti analitici. L'allegato 1.1 numero 5 prescrive inoltre di dichiarare il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico, se superiore al 2,2 per cento in generale o, per determinate materie prime, se superiore al livello fissato nella sezione pertinente dell'allegato 1.2.

*Allegato 2*  
(art. 17 cpv. 1)

## Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

### 1 Categoria 1: additivi tecnologici

#### N. 1.2

*L'additivo E 321 è modificato, conformemente al seguente testo.*

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
							mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E 321	1	b	Butilidrossitoluene (BHT)	C <sub>15</sub> H <sub>24</sub> O	Tutte le specie animali	–	–	150	Tutti gli alimenti In combinazione con l'additivo Butilidrossianisolo (1b320) la quantità totale della miscela non deve superare 150 mg/kg.

#### N. 1.3

*L'additivo E 406 è stralciato.*

#### N.1.4

*L'additivo E 563 è modificato, conformemente al seguente testo.*

*L'additivo 1g563 è aggiunto dopo l'additivo E 563, conformemente al seguente testo.*

N. d'identificazione	Catego- ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descri- zione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E 563	1	g; i	Argilla sepiolitica	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto.	Tutte le specie animali esclusi ruminanti da latte, suidi svezzati e da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso	–	20 000	Tutti gli alimenti
1g563	1	g; i	Argilla sepiolitica	Silicato di magnesio idrato di origine sedimentaria, contenente $\geq 40$ % di sepiolite e $\geq 25$ % di illite. In polvere <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Sepiolite (idrosilicato di magnesio): $\geq 40$ %	Rumi- nanti da latte Suidi svezzati e da in- grasso Salmo- nidi	–	20 000  17 600	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.  Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non pos-

N. d'identificazione	Catego- ria	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descri- zione	Specie animale o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg/kg di alimento completo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Numero CAS: 63800-37-3 Numero EINECS: 264-465-3 Formula chimica: $Mg_4Si_6O_{15}(OH)_2 \cdot 6H_2O$ Illite (potassio e alluminosili- cato di ferro): $\geq 25\%$ Numero CAS: 12173-60-3 Numero EINECS: 601-803-4 Formula chimica: $(K,H_3O)(Al,Mg,Fe)_2(Si,Al)_4$ $O_{10}[(OH)_2 \cdot (H_2O)]$ Carbonati (dolomite, carbo- nato di calcio e di magnesio): $\leq 35\%$ Esente da amianto	Polli da ingrasso	–	10 000	sono essere eliminati o ridotti al minimo me- diante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispo- sitivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respirato- rie. Deve essere prestata particolare attenzione alla protezione dei lavoratori dai rischi da ina- lazione connessi all'esposizione alla silice cri- stallina e al nichel.

## N. 1.6

*Gli additivi (senza numero d'identificazione) Cellulasi (EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger CBS 120604 294), Beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) e Xylanasi (EC 3.2.1.8) sono stralciati.*

*Gli additivi 1k105, 1k106, 1k107, 1k108 e 1k1018 sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.*

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k105	1	k	Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4)	Preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da: <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604, con un'attività minima di 25650 DNS <sup>6</sup> /g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) prodotta da <i>Aspergillus niger</i> CBS 120604	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 24
1k106	1	k	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6)	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da: <i>Aspergillus neoniger</i> MUCL 39199, con un'attività minima di 10000 DNS/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,3(4)-beta-glucanasi (EC 3.2.1.6) prodotta da <i>Aspergillus neoniger</i> MUCL 39199	Tutte le specie animali	–	–	–	

<sup>6</sup> 1 unità di DNS (acido 3,5-dinitrosalicilico) è la quantità di zuccheri riduttori rilasciata come equivalenti glucosio in  $\mu\text{mol}$  per g, al minuto, a pH 4,5 e a 37 °C, dall'amido.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k107	1	k	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: <i>Trichoderma citrinoviride</i> MUCL 39203, con un'attività minima di 51600 DNS/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> MUCL 39203	Tutte le specie animali	–	–	–	
1k108	1	k	Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8)	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da: <i>Trichoderma citrinoviride</i> CBS 614.94 con un'attività minima di 70000 DNS/g di additivo Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da <i>Trichoderma citrinoviride</i> CBS 614.94	Tutte le specie animali	–	–	–	

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							Unità di attività dell'additivo/kg di sostanza fresca o mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1k1018	1	k	<i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32292	Preparato di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32292 contenente almeno $1 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo  <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Cellule vitali di <i>Pediococcus pentosaceus</i> DSM 32292	Tutte le specie animali	–	–	–	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione, del 5 gennaio 2023, versione della GU L 5 del 6.1.2023, pag. 16

## 2 Categoria 2: additivi organolettici

### N. 2.2.1

L'additivo 2b16058 è modificato, conformemente al seguente testo.

Gli additivi 2b09093, 2b09409, 2b09024, 2b09463, 2b08006, 2b09055, 2b09286, 2b02020, 2b05073, 2b09244, 2b09097, 2b02013, 2b02035, 2b07007, 2b07083, 2b07089, 2b07008, 2b07011, 2b07108, 2b07224, 2b10004, 2b02019, 2b09466, 2b07055, 2b04074, 2b15026, 2b01017, 2b09192, 2b02049, 2b02050, 2b02231, 2b05037, 2b05058, 2b05071, 2b05072, 2b05081, 2b05084, 2b05140, 2b05144, 2b05150, 2b05171, 2b05172, 2b05184, 2b05190, 2b05191, 2b05194, 2b05196, 2b09394, 2b09396, 2b07081, 2b02067, 2b02072, 2b09050, 2b09080, 2b09130, 2b09423, 2b07112, 2b09520, 2b07032, 2b09739, 2b09748, 2b04013, 2b01008, e 2b01018 sono aggiunti alla fine della tabella, conformemente al seguente testo.

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b16058	2	b	Naringina	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/255 della Commissione, del 6 febbraio 2023, versione della GU L 35 del 7.2.2023, pag. 11
2b09093	2	b	Eptanoato di etile	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/565 della Commissione, del 10 marzo 2023, versione della GU L 74 del 13.3.2023, pag. 10
2b09409	2	b	2-metilbutirrato di etile						
2b09024	2	b	Acetato di isopentile						
2b09463	2	b	3-metilbutirrato di 3-metilbutile						
2b08006	2	b	Acido 2-metilpropionico						
2b09055	2	b	Butirrato di 3-metilbutile						
2b09286	2	b	Acetato di 2-metilbutile						
2b02020	2	b	es-2-en-1-olo						
2b05073	2	b	es-2(trans)-enale						
2b09244	2	b	Esanoato di allile						
2b09097	2	b	Eptanoato di allile						
2b02013	2	b	Linalolo						
2b02035	2	b	2-metil-1-fenilpropan-2-olo						
2b07007	2	b	alfa-ionone						
2b07083	2	b	beta-damascone						
2b07089	2	b	Nootcatone						

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b07008	2	b	beta-ionone						
2b07011	2	b	alfa-irone						
2b07108	2	b	beta-damascenone						
2b07224	2	b	(e)-beta-damascone						
2b10004	2	b	Pentadecano-1,15-lattone						
2b02019	2	b	2-feniletan-1-olo						
2b09466	2	b	Isovalerato di fenetile						
2b07055	2	b	4-(p-idrossifenil)butan-2-one						
2b04074	2	b	2-metossinaftalene						
2b15026	2	b	2-isopropil-4-metiltiazolo						
2b01017	2	b	Valencene						
2b09192	2	b	Oleato di etile	Cfr. regolamento UE nell'ultima colonna	Tutte le specie animali	-	-	Tenore massimo raccomandato (cfr. reg. UE)	Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione, del 9 marzo 2023, versione della GU L 82 del 21.3.2023, pag. 1
2b02049	2	b	nona-2,6-dien-1-olo						
2b02050	2	b	pent-2-en-1-olo						
2b02231	2	b	trans-2, cis-6-nonadien-1-olo						
2b05037	2	b	2-dodecenale						
2b05058	2	b	nona-2(trans),6(cis)-dienale						
2b05071	2	b	nona-2,4-dienale						
2b05072	2	b	trans-2-nonenale						
2b05081	2	b	2,4-decadienale						
2b05084	2	b	epta-2,4-dienale						

N. d'identificazione	Categorìa	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b05140	2	b	deca-2(trans),4(trans)-dienale						
2b05144	2	b	dodec-2(trans)-enale						
2b05150	2	b	ept-2(trans)-enale						
2b05171	2	b	non-2-enale						
2b05172	2	b	nona-2(trans),6(trans)-dienale						
2b05184	2	b	undec-2(trans)-enale						
2b05190	2	b	trans-2-ottenale						
2b05191	2	b	trans-2-decenale						
2b05194	2	b	tr-2, tr-4-nonadienale						
2b05196	2	b	tr-2, tr-4-undecadienale						
2b09394	2	b	Acetato di es-2(trans)-enile						
2b09396	2	b	Butirrato di es-2-enile						
2b07081	2	b	ott-1-en-3-one						
2b02067	2	b	Isopulegolo						
2b02072	2	b	4-terpinenolo						
2b09050	2	b	Butirrato di linalile						
2b09080	2	b	Formiato di linalile						
2b09130	2	b	Propionato di linalile						
2b09423	2	b	Isobutirrato di linalile						
2b07112	2	b	3-metil-2-ciclopenten-1-one						

N. d'identificazione	Categor	Gruppo funzionale	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Autorizzazione disciplinata nei seguenti atti dell'UE
							mg/kg di alimento completo con un tasso d'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2b09520	2	b	3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile						
2b07032	2	b	Benzofenone						
2b09739	2	b	Cinnamato di benzile						
2b09748	2	b	Salicilato di etile						
2b04013	2	b	1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene						
2b01008	2	b	Mircene						
2b01018	2	b	beta-ocimene						

*N. 2.2.2, lett. a*

*Gli additivi 4, 15, 37, 40, 42, 56, 61, 63, 68, 80, 81, 82, 85, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 115, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 141, 148, 155, 156, 159, 161, 162, 165, 169, 174, 175, 179, 183, 189, 191, 192, 193, 197, 201, 203, 204, 205, 207, 208, 217, 222, e 223 sono stralciati.*

### **3 Categoria 3: additivi nutrizionali**

*N. 3.1*

*Gli additivi 3a700 sono sostituiti dagli additivi 3a700, 3a700i e 3a700ii conformemente al seguente testo.*

*Gli additivi 3a825iii e 3a825iv sono aggiunti dopo l'additivo 3a825ii, conformemente al seguente testo.*

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3a700	3	a	«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»	Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato In forma liquida $C_{31}H_{52}O_3$ Numero CAS: 7695-91-2 Purezza: > 93 % Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio. Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto: - 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.
3a700i	3	a	«Vitamina E» o «tutto-rac-alfa-tocoferile acetato»	Preparato contenente $\geq 50$ % di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato Forma solida	Tutte le specie animali	–	–	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i>            Tutto-rac-alfa-tocoferile acetato  <math>C_{31}H_{52}O_3</math>            Numero CAS: 7695-91-2            Purezza: &gt; 93 %            Prodotto mediante sintesi chimica</p>				<p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti equivalenze per le unità di misura del contenuto:            - 1 mg di tutto-rac-alfa-tocoferile acetato = 1 UI.</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.</p>
3a700ii	3	a	«Vitamina E» o «RRR-alfa-tocoferile acetato»	<p>Preparato contenente <math>\geq 25</math> % di RRR-alfa-tocoferile acetato            Forma solida  <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i>            RRR-alfa-tocoferile acetato  <math>C_{31}H_{52}O_3</math>            Numero CAS: 58-95-7</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'additivo può essere utilizzato anche nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Se il contenuto di vitamina E è indicato sull'etichetta, si applicano le seguenti</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Purezza: > 40 % Ottenuto mediante sintesi chimica a partire da oli vegetali.				equivalenze per le unità di misura del contenuto: - 1 mg di RRR-alfa-tocoferile acetato = 1,36 UI. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.
3a825iii	3	a	«Riboflavina» o «Vitamina B <sub>2</sub> »	Riboflavina prodotta mediante fermentazione con <i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10445, con un tenore massimo di acqua dell'1,5 % Forma solida C <sub>17</sub> H <sub>20</sub> N <sub>4</sub> O <sub>6</sub> Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 %	Tutte le specie animali	–	–	L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima gg. = giorni mm. = mesi	Tenore massimo per kg di alimento completo con un'umidità del 12 %	Altre disposizioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e delle vie respiratorie.
3a825iv	3	a	«Riboflavina» o «Vitamina B <sub>2</sub> »	Preparato con un tenore minimo di riboflavina dell'80 % e un tenore massimo di acqua del 3 % Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i> Prodotta mediante fermentazione con <i>Bacillus subtilis</i> KCCM 10445 $C_{17}H_{20}N_4O_6$ Numero CAS: 83-88-5 Purezza: minimo 98 %	Tutte le specie animali	—	—	L'additivo può essere utilizzato nell'acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio. Gli operatori del settore dell'alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle.

## N. 3.3

L'additivo 3c365 è aggiunto dopo l'additivo 3c364, conformemente al seguente testo.

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3c365	3	c	L-arginina	<p>L-arginina con un tenore <math>\geq 98,5</math> % (sulla sostanza secca) e <math>\leq 1</math> % di acqua</p> <p>Caratterizzazione del principio attivo: L-arginina [acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico] prodotta mediante fermentazione con <i>Corynebacterium glutamicum</i> NITE SD 00285</p> <p>Formula chimica: <math>C_6H_{14}N_4O_2</math></p> <p>Numero CAS: 74-79-3</p>	Tutte le specie animali	–	–	<p>L'additivo può essere somministrato nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua di abbeveraggio.</p> <p>L'etichetta dell'additivo e della premiscela deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.»</p> <p>Gli operatori del settore dell'alimentazione animale adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione</p>

N. d'identificazione	Categoria	Gruppo funzionale	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
						mg di additivo/kg di alimento completo per animali con un'umidità del 12 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								delle vie respiratorie, della pelle e degli occhi.

*Allegato 4.2*  
(art. 3)

### **Parte 1**

#### **Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno temporaneamente a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA**

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793<sup>7</sup>.

### **Parte 2**

#### **Alimenti per animali di origine non animale provenienti da alcuni Paesi e che sottostanno a maggiori controlli secondo l'articolo 58 OsAIA, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, da residui di pesticidi e da diossine nonché a causa di un rischio di contaminazione microbiologica.**

Tutti gli alimenti per animali che figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793

<sup>7</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111